

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

LXXIV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 GENNAIO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

INDICE

	PAG.	PAG.
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		
Modifica dell'articolo 100 del testo unico della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (2588)	955	Adeguamento degli organici del personale dei Laboratori chimici delle dogane e imposte e degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, nonché istituzione di nuovi Uffici. (2592)
PRESIDENTE	955, 956	PRESIDENTE
CASTELLUCCI, <i>Relatore</i>	956	TERRAGNI
FALETRA	956	TROISI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>
TROISI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	956	ANGELINO PAOLO
Assegnazione di lire 49.300.218 per la sistemazione delle spese postali, telegrafiche e telefoniche e per l'acquisto di blocchetti di assegni postali, effettuate nell'interesse dei servizi del Ministero delle finanze, negli esercizi anteriori al 1956-1957. (2589)	957	GRILLI GIOVANNI
PRESIDENTE	957, 959	Votazione segreta:
TERRAGNI, <i>Relatore</i>	957, 959	PRESIDENTE
FALETRA	957, 958, 959	
TROISI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	958, 959	
NAPOLITANO FRANCESCO	958	
GRILLI GIOVANNI	958	
ANGELINO PAOLO	959	
Norme per la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2644)	960	
PRESIDENTE	960	
NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i>	960	

Adeguamento degli organici del personale dei Laboratori chimici delle dogane e imposte e degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, nonché istituzione di nuovi Uffici. (2592)	961
PRESIDENTE	901, 963, 964, 973, 974
TERRAGNI	962, 964
TROISI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	962, 963, 964, 973, 974
ANGELINO PAOLO	963, 964
GRILLI GIOVANNI	973

Votazione segreta:

PRESIDENTE 974

La seduta comincia alle 9,30.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E' approvato).

Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 100 del testo unico della finanza locale approvato con decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (2588).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 100 del testo unico della finanza locale approvato con decreto 14 settembre 1931, n. 1175 ».

Il Relatore, onorevole Castellucci, ha l'onore di svolgere la sua relazione.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1961

CASTELLUCCI, *Relatore*. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame riguarda i « diritti di statistica », stabiliti come accessorio nelle bollette di esazione delle imposte a favore dei comuni, diritti di cui al testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175. Senonché, con decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, all'articolo 7 si prevede l'aumento di tale diritto e la devoluzione del dieci per cento di esso ad un apposito conto corrente postale intestato alla Direzione generale della finanza locale. Essendo il diritto di statistica di lire 10, per ogni bolletta doveva quindi venire versata la somma di lire 1 in detto conto speciale. Venne così costituito un fondo a favore di talune categorie del personale finanziario, fondo che era erogato con le modalità vigenti per i « diritti casuali ».

Il decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, abolì i « casuali », ed anche il diritto accessorio, di cui sopra, venne soppresso; senonché nessun provvedimento è stato da allora adottato nei riguardi dell'ammontare di lire 1 che era stato come sopra detto destinato.

Il disegno di legge in esame colma questa lacuna e riporta il diritto di statistica alla destinazione *quo ante*, nel senso che devolve interamente ai comuni, salvo naturalmente lo aggio per l'esattore delle imposte di consumo, l'intero ammontare di lire 10.

Dato quanto sopra esposto, ritengo che il provvedimento in esame sia meritevole di approvazione nel testo proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FALETRA. Sono, in linea di massima, di accordo. Desidererei però avere dall'onorevole rappresentante del Governo alcune informazioni sulla questione della indennità accessoria al personale dipendente dai Ministeri finanziari. Si parla, infatti, di una indennità finanziaria, che sarebbe allo studio del Ministero delle finanze che, in sostanza, sostituirebbe i « casuali ». Esiste, attualmente, una sperequazione nei riguardi di una parte del personale in quanto, mentre una parte di esso continua a mantenere i diritti casuali a titolo personale — che però vengono man mano riassorbiti nello stipendio per avanzamento di carriera — un'altra parte, i nuovi assunti, non percepisce questa indennità. Tale sperequazione verrebbe colmata con la indennità finanziaria di cui ho sopra detto; desidero, in conseguenza, avere notizie al riguardo.

Desidererei poi conoscere a quanto ammontano le somme « congelate », cioè le som-

me che, in definitiva, dovrebbero essere date ai comuni poiché, se si tratta di piccole somme, non penso valga la pena di fare una operazione di giro per darle ai comuni, ma qualora si trattasse di cifre rilevanti, tale operazione dovrebbe, a mio parere, esser fatta.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'onorevole Relatore ha con chiarezza ed efficacia esposto le finalità che si propone il provvedimento in esame: ripristinare la destinazione a favore dei comuni del « diritto di statistica » e l'incameramento, a favore del bilancio delle entrate, dell'importo delle somme « congelate ». Riguardo alla entità di queste, non ho cifre definitive, ma mi risulta che si tratta di cifre di qualche consistenza, tali quindi di renderne opportuna la devoluzione ai comuni.

Per quanto attiene alla situazione di sperequazione cui ha accennato l'onorevole Faletra, posso informare che è in avanzato corso di elaborazione un provvedimento che mira ad eliminare le sperequazioni verificatesi nelle varie branche dell'amministrazione finanziaria dello Stato. Si tratta di un problema tormentato e travagliatissimo, la cui soluzione è frutto di successive elaborazioni che hanno posto in evidenza disarmonie che speriamo di eliminare al più presto.

Mi riservo comunque di dare notizie più concrete in una prossima seduta.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Gli ultimi tre commi dell'articolo 100 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, sostituito per ultimo dall'articolo 7 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, sono abrogati e sostituiti dal seguente unico comma:

« L'importo del diritto di statistica di cui al n. 1 è devoluto al comune anche nel caso di gestione appaltata, previa deduzione, a favore dell'appaltatore, dell'aggio del dieci per cento ».

(È approvato).

ART. 2.

Le somme affluite dal conto corrente postale numero 1-30696, intestato alla Direzione generale della finanza locale, al conto corrente speciale di Tesoreria di cui al primo

comma dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 948, intestato al Ministro delle finanze, sono acquisite al bilancio di entrata dello Stato.

Con decreti del Ministro delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, si provvederà al prelevamento ed al versamento delle suddette somme al bilancio di entrata dello Stato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà, in fine di seduta, votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Assegnazione di lire 49.300.218 per la sistemazione delle spese postali, telegrafiche e telefoniche e per l'acquisto di blocchetti di assegni postali, effettuate nell'interesse dei servizi del Ministero delle finanze, negli esercizi anteriori al 1956-57 (2589).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2589: « Assegnazione di lire 49.300.218 per la sistemazione delle spese postali, telegrafiche e telefoniche e per l'acquisto di blocchetti di assegni postali, effettuate nell'interesse dei servizi del Ministero delle finanze, negli esercizi anteriori al 1956-57 ».

Comunico che la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole al provvedimento.

Il Relatore, onorevole Terragni, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TERRAGNI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge che ho l'onore di commentare è chiaro in se stesso: rivela che negli esercizi finanziari 1953-54, 1954-55, 1955-56 c'è stato un *deficit*, direi meglio, v'è stata un'eccedenza di ottimismo nel preventivare le spese; un modesto *deficit* peraltro, in quanto non si è arrivati ai 50 milioni, di spese superiori al previsto!

Si tratta, ironia a parte, di uno strascico rimasto in sospeso e che il Ministro delle finanze, senatore Trabucchi, o il precedente titolare del dicastero, ha dato incarico ai competenti uffici di sistemare una volta per sempre. La cifra di per sé è modesta. Dirò, anzi, che allorché io stesso chiesi informazioni al riguardo ai competenti uffici finanziari, osservai, ricordo, nella mia esperienza di modesto imprenditore: mi domando come mai in tre anni non si sia pensato ad inserire nelle pieghe dei ristorni questi 50 milioni! Mi venne risposto che, effettivamente, ci voleva un disegno di legge e che non si poteva fare altrimenti.

Dobbiamo però rilevare con piacere che si tratta di un'eccedenza di spese che si è venuta a determinare sul capitolo del bilancio di questo Ministero fino all'esercizio finanziario 1955-56, e che nei tre successivi esercizi ciò non si è più verificato. Si tratta quindi della definitiva sistemazione di uno squilibrio verificatosi negli anni trascorsi, sistemazione che ha già trovato nell'immediato passato, vale a dire negli ultimi esercizi finanziari, la sua conferma, e quindi della regolazione, diciamo così, dell'irregolarità nei confronti del periodo precedente.

Unico rilievo: « eccedenza di impegni » nella misura di lire 49.300.218, dice la relazione che presenta il disegno di legge in esame. Ora, io credo che questa espressione sia errata, in quanto nella realtà si tratta di una eccedenza di spese. Gli impegni, infatti, saranno stati quelli che saranno stati! Qui, comunque, un puro formalismo vuole che la eccedenza in oggetto riguardi una spesa. D'altra parte, però, l'errore si rileva soltanto nella relazione scritta e non investe la formulazione del testo di legge che viene proposto.

Pertanto, poiché si tratta di una somma modesta, della sistemazione di un divario verificatosi in passato e che trova già nel più recente passato, come ho detto, la prova che questa eccedenza non si è poi più ripetuta, invito senz'altro gli onorevoli colleghi ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FALETRÀ. Debbo osservare che riesce alquanto difficile spiegarsi come mai ci sia oggi questa eccedenza di 50 milioni circa da coprire con una sanatoria! È da un anno all'altro che la questione va avanti. Non si comprende veramente come si arrivi ad una situazione del genere. Non è tanto l'importanza in sé del provvedimento — trattandosi di una somma di 50 milioni — ma la questione è di sapere come mai si è arrivati fino ad oggi con questo strascico e perché non si è prevista da un anno all'altro nei diversi esercizi finanziari questa maggiore spesa. E, d'altra parte, qui si contemplan alcuni esercizi finanziari, fino cioè al 1956, ma non vorremmo si arrivasse poi oltre. Desidereremmo in proposito avere precisazioni dal Governo. Perché, infatti, sono, queste, delle cose che indicano quanto meno un certo disordine da parte del Ministero delle finanze, il quale ultimo è, tra i diversi dicasteri, quello che, da questo punto di vista, dovrebbe dare le maggiori garanzie!

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1961

Quindi vorremmo, ripeto, avere maggiori precisazioni al riguardo. Ed io, anzi, colgo questa occasione, se me lo permette l'onorevole Presidente, per sottoporre all'onorevole Sottosegretario di Stato anche un'altra questione dal momento che noi qui ci occupiamo del Ministero delle finanze.

So che è stata presa un'iniziativa, peraltro lodevole, e cioè quella di fare la befana ai bimbi dei dipendenti del Ministero delle finanze. Ora, a parte la graziosa letterina dell'onorevole Ministro, in cui si invitano i bambini a pregare per il « loro ministro » — comprendo benissimo lo spirito religioso della intenzione e del suggerimento, e comprendo altresì le buone intenzioni, che si sono tradotte, nel caso in questione, in un dono particolarmente cospicuo — è a parte il fatto che riesce nuovo che anche i bambini, anche loro, hanno « il loro ministro », vorrei sapere, dato che, effettivamente, l'ammontare della relativa spesa è stato veramente consistente, con quali fondi vengono fatte queste cose, lodevoli, non lo discuto, ma costose. Poiché si tratta di doni, certamente dev'esserci un fondo *ad hoc* e questi regali devono esser stati comprati con dei denari. Ricavati da quale fondo?

Perché, ad un certo punto, non possiamo fare a meno di osservare che, se da un lato non è affatto chiaro come vien fuori questa eccedenza di spese postali, telegrafiche, telefoniche, ecc., per cui si propone il provvedimento che stiamo esaminando stamane, dall'altro, non si sa bene da quale parte, da quali fondi, si attinge per questa forma — sia pure graziosa ripeto — di assistenza. Dobbiamo avere informazioni, pertanto, onde avere le idee chiare. Desideriamo quindi informazioni su queste minute cose del Ministero, o meglio del bilancio del Ministero.

Quanto alla letterina dell'onorevole Ministro ne ho qui copia. La lettera è intestata « Il Ministro delle finanze » e dice testualmente: « Spero che nella letizia delle feste natalizie e nelle preghiere che farai al Signore il giorno dell'Epifania, fra le persone che ti vogliono bene vorrai ricordare anche il « tuo » ministro.

« GIUSEPPE TRABUCCHI ».

in Befana 1961.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per quanto riguarda il provvedimento in esame, l'onorevole Relatore ha già sottolineato che si tratta di un provvedimento di sanatoria per regolarizzare la parte contabile, essendo stata posta in evidenza la risultanza che gli impegni assunti e le previsioni fatte,

non hanno corrisposto agli effettivi dati di gestione dei capitoli e, poiché le modificazioni dei capitoli possono venir fatte solo con provvedimenti legislativi; si è dovuto predisporre il presente disegno di legge.

Questa necessità si è venuta a creare in quanto, durante tre esercizi, i fabbisogni, nel campo postale, telegrafico, ecc., hanno determinato maggiori punte di spesa. Poiché per gli esercizi successivi al 1955-56 non ho dati, debbo dedurre che in essi la situazione sia normale, che, cioè, le spese siano state contenute nell'ambito degli stanziamenti previsti.

Si tratta di una irregolarità formale da sanare e non credo si tratti di una questione macroscopica, ma di scrupolo contabile.

Per quanto riguarda la circostanza della Befana di cui ha parlato l'onorevole Faletra, debbo dire che qui si salta di palo in frasca!

FALETRA. C'è una connessione permanente!

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'onorevole Faletra sa che da tempo immemorabile presso il Ministero delle finanze, nelle singole direzioni generali, esistono dei fondi istituiti allo scopo di dare alcune assistenze ai propri dipendenti ed alle loro famiglie e indennità quando essi vanno in quiescenza, in aggiunta alle indennità normali ed altro. È una tradizione che è sempre stata seguita al Ministero delle finanze.

NAPOLITANO FRANCESCO. Si tratta di una cifra veramente modesta!

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Quando ebbi modo, come Relatore, di esaminare il bilancio, mi domandai perché questi fondi non venivano unificati.

GRILLI GIOVANNI. Si tratta di danaro dello Stato. Danaro sacrosanto!

NAPOLITANO FRANCESCO. Sono fondi raccolti dagli stessi impiegati e sono miserie in confronto a certe liquidazioni che vengono erogate a gente che rende molto meno allo Stato.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Si tratta di dipendenti delle varie direzioni generali; formano un ruolo a sé, non c'è una libera circolazione di tali fondi. C'è sempre stata questa situazione anche per spingere l'iniziativa dei singoli e per dare un segno di solidarietà nel momento di maggior bisogno.

FALETRA. Questi fondi vengono, in sostanza, alimentati con contributi volontari!

NAPOLITANO FRANCESCO. Presso le varie direzioni generali vi sono regolamenti interni.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1961

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. I fondi derivano da varie fonti e nella prossima seduta potremo chiarire la cosa in quanto vi è un provvedimento che riguarda proprio tali fondi. Il fondo dei dipendenti dalle tasse si era esaurito e per mantenerlo in vita si è trovata un'altra via per alimentarlo.

Per quanto riguarda la manifestazione dell'onorevole Ministro in occasione della Befana, si tratta di una manifestazione di un cattolico praticante; è un saluto affettuoso ed io così lo giudico. Chi non è credente non pensa alla preghiera!

FALETRA, Onorevole Sottosegretario, la prego di non porre la questione in questi termini!

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È un invito rivolto ai bambini, è un sentimento nobilissimo di padre più che di ministro. Debbo, onorevole Faletra, manifestare anzi il mio compiacimento perché, in quel momento, egli si qualificava padre. Ritengo chiusa la parentesi e celiare su questo, così come ha fatto l'*Unità*, mi sembra fuori luogo.

FALETRA. L'onorevole Presidente mi scuserà ma non è per polemica; non posso accettare la spiegazione data dall'onorevole rappresentante del Governo, onorevole Troisi. Non si tratta di religione né del sentimento religioso; la Befana non è una festa solo cattolica, è una festa di tutti; il Ministro, cattolico, è liberissimo di chiedere le preghiere a chi ritiene, ma tutto questo non rientra nella questione; l'onorevole Sottosegretario Troisi ci ha detto che i denari per la Befana vengono attinti da fondi esistenti nelle varie direzioni generali e che sono alimentati dai contributi dei dipendenti. Il Ministro, quindi, non c'entra!

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ciascuno di questi fondi viene amministrato da un regolare consiglio di amministrazione.

FALETRA. Mi pare che il Ministro abbia ecceduto un po'. Non voglio entrare in polemiche religiose che sono fuori da questa Commissione e dalle quali sono alieno. Si trattava solo di distribuire dei doni acquistati con soldi dei dipendenti e mi pare che l'intervento del Ministro sia stato quanto meno inopportuno.

ANGELINO PAOLO. Un piccolo chiarimento. Vorrei sapere se esistono registri di impegni che rechino da una parte gli stanziamenti, così da poter vedere quando gli stanziamenti stessi vengono superati. Vorrei anche sapere per che cosa sono previste le

variazioni di bilancio. Ci si può rifare con prelievi dai fondi di riserva senza portare avanti situazioni del genere, che, se venissero create da un ragioniere di comune, condurrebbero ad un inevitabile licenziamento del responsabile.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Dobbiamo dar lode all'attuale titolare del dicastero per aver sanato questa piccola irregolarità.

TERRAGNI, *Relatore*. Vorrei domandare se la differenza non poteva essere saldata con uno storno di bilancio.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Gli storni sono consentiti da articolo ad articolo di uno stesso capitolo, quindi nell'ambito dello stesso capitolo, e ciò perché il capitolo è in funzione di un articolo di legge; ogni capitolo è la molecola fondamentale del bilancio che corrisponde all'articolo di una legge e quindi non può essere modificato. È per questo che si fa riferimento alle variazioni di bilancio.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

È autorizzata l'assegnazione di lire 49 milioni e 300.218 per la sistemazione delle spese sostenute in eccedenza degli stanziamenti di bilancio, per spese postali, telegrafiche e telefoniche e per l'acquisto di blocchetti di assegni postali effettuate nell'interesse dei servizi del Ministero delle finanze negli esercizi anteriori al 1956-57.

(È approvato).

ART. 2.

All'onere di cui sopra si farà fronte con una corrispondente quota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1959-60.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge verrà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1961

Discussione del disegno di legge: Norme per la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2644).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2644: « Norme per la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari ».

Sul provvedimento, già approvato dalla competente Commissione del Senato nella seduta del 1° dicembre 1960, e sul quale ha espresso il parere favorevole la Commissione Bilancio, ha facoltà di riferire l'onorevole Napolitano Francesco.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, com'è noto, le leggi istitutive in materia di tasse e imposte sugli affari non contengono norme regolatrici degli interessi di mora. Le vigenti leggi di registro, sull'imposta successoria e il decreto legislativo 9 gennaio 1946, n. 2, in materia di imposta generale sull'entrata, prevedono il pagamento di interessi a favore dell'erario per crediti dilazionati. In questo caso non si tratta però di interessi di mora, bensì compensativi, consequenziali, cioè, alla disponibilità delle somme durante il periodo della dilazione, concessa mediante apposita convenzione. È pertanto evidente la opportunità di stabilire in via legislativa che sulle somme dovute all'erario per tasse e imposte indirette sugli affari vengano applicati gli interessi di mora a far tempo dal giorno in cui il credito tributario sia divenuto liquido ed esigibile. Si tratta, in effetti, di una norma esplicativa. Infatti, i crediti per tasse e imposte indirette sugli affari, come in genere per tutti i tributi, sono esigibili in virtù della forza intrinseca dell'atto amministrativo di accertamento, assistito dalla presunzione di legittimità e dalla esecutorietà. Non può, quindi, disconoscersi che nei rapporti con l'erario derivanti dalla applicazione di detti tributi, si produce automaticamente l'obbligo degli interessi moratori dal giorno in cui viene chiesto dall'ufficio fiscale il pagamento mediante ingiunzione, che è anche atto di costituzione in mora.

L'Amministrazione finanziaria ha finora fatto ricorso alle norme del Codice civile — articolo 1282 e articolo 1224 — e, in tali casi, l'autorità giudiziaria si è più volte pronunciata in senso favorevole.

Il presente disegno di legge, che è già stato esaminato ed approvato dal Senato, tende a chiarire che l'obbligo degli interessi sus-

siste, onde evitare contestazioni e al fine anche di eliminare i dubbi sollevati da una parte della dottrina contro la giurisprudenza che, come dicevo, riconosce il principio poc'anzi indicato.

E però il disegno di legge contiene anche un'altra norma importante, quella di cui all'articolo 5, con cui viene altresì eliminata una disparità di trattamento nei riguardi del contribuente, per le somme da questi pagate e non dovute; ponendo così l'amministrazione finanziaria e contribuente sullo stesso piano di eguaglianza rispetto al principio dell'obbligo della corresponsione degli interessi di mora. Infatti, non potendo l'autorità giudiziaria, per le note regole del divieto, annullare, modificare o revocare l'atto amministrativo, per cui finora si riconosce l'obbligo della amministrazione finanziaria di corrispondere detti interessi solo dal passaggio in giudicato della sentenza che dichiara non dovute le tasse e le imposte indirette sugli affari già percepite, con l'articolo 5 è ora prevista a carico dell'erario la corresponsione degli interessi moratori, nella stessa misura prevista all'articolo 1 relativamente alle somme dovute per tasse e imposte indirette sugli affari, vale a dire gli interessi di mora nella misura semestrale del 3 per cento da calcolarsi per ogni semestre compiuto, a decorrere dalla data della domanda di rimborso prodotta dal contribuente. In tale modo si viene ad evitare ogni eventuale disparità.

Credo che questo disegno di legge sia quanto meno opportuno, specie appunto, sul piano esplicativo, per quanto riguarda la prima parte, e, sul piano di una certa giustizia nei confronti del contribuente, per quanto riguarda l'ultima parte. Pertanto mi dichiaro senz'altro favorevole alla sua approvazione e prego gli onorevoli colleghi di voler dare il loro assenso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiarazione è chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Sulle somme dovute all'Erario per tasse e imposte indirette sugli affari si applicano gli interessi moratori nella misura semestrale del 3 per cento da computarsi per ogni semestre compiuto.

(È approvato).

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1961

ART. 2.

Gli interessi si computano a decorrere dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile ai sensi delle vigenti disposizioni.

(E approvato).

ART. 3.

In caso di omissione di formalità o di omessa autotassazione, o di insufficiente o mancata denuncia, gli interessi si computano dal giorno in cui la tassa o l'imposta sarebbe stata dovuta se la formalità fosse stata eseguita o l'autotassazione effettuata o la denuncia presentata in forma completa e fedele.

(E approvato).

ART. 4.

Gli interessi sono dovuti indipendentemente dall'applicazione di ogni penalità o soprattassa prevista dalle singole leggi tributarie.

(E approvato).

ART. 5.

Sulle somme pagate per tasse e imposte indirette sugli affari e ritenute non dovute a seguito di provvedimento in sede amministrativa o giudiziaria spettano al contribuente gli interessi di mora nella misura di cui al precedente articolo 1 a decorrere dalla data della domanda di rimborso.

(E approvato).

Il disegno di legge sarà, in fine di seduta, votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Adeguamento degli organici del personale dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette e degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, nonché istituzione di nuovi Uffici (2592).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2592: «Adeguamento degli organici del personale dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette e degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, nonché istituzione di nuovi uffici».

In assenza del Relatore, riferirò io stesso alla Commissione.

Onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 2592 tende ad adeguare gli organici del personale dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette e degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, così come un altro provvedimento, attualmente in esame al Senato, tende ad adeguare e quindi aumentare l'organico del personale delle dogane. Anche questi Laboratori e questi Uffici, infatti, presentano un organico che non è più confacente alle esigenze attuali. Gli onorevoli colleghi avranno letto la relazione che accompagna il provvedimento in esame, la quale precisa fra l'altro come tutti questi organici siano rimasti praticamente fermi al 1940, mentre, invece, il movimento del commercio con l'estero, tanto in esportazione che importazione, ha subito i ben noti aumenti, si da passare, per esempio, per i campioni da analizzare presentati ai competenti uffici chimici, dai 37.500 del 1949 a 128.000 nel 1959, con un aumento del 244 per cento.

Ovunque si avverte la difficoltà di poter sopperire al necessario lavoro che oggi occorre esperire, vuoi per le analisi relativamente alle merci importate, vuoi per quanto concerne l'imposizione della tassa di fabbricazione e quindi la sorveglianza di tutti gli stabilimenti, non solo quelli tradizionalmente sottoposti a questa operazione fiscale, ma altresì quelli in questi ultimi anni assoggettati alla imposta di fabbricazione e quelli sorti *ex novo* come soggetti di imposta, aumentati negli scorsi anni per effetto e conseguenza dello sviluppo a carattere industriale verificatosi nel nostro paese.

Da tempo quindi si era sentita la necessità di aumentare questo personale e non si è potuto addivenire ad una soluzione prima d'ora perché non era stato reperito il modo con cui far fronte alle conseguenti maggiori spese.

Il disegno di legge che ora viene sottoposto alla nostra Commissione prevede anche il modo con cui far fronte a queste maggiori spese. Ed è un modo, secondo me, abile, ingegnoso, perché in definitiva alla maggiore spesa cui si andrà incontro si farà fronte con un aumento del diritto di licenza per la fabbricazione di alcuni prodotti. Quest'ultima imposta, oggi come oggi, dà un introito complessivo di 200 milioni 191 mila lire. Ma, quello che è da notarsi, è la modestia di questi diritti di licenza per la fabbricazione che con il presente disegno di legge verrebbero ritoccati. Un esempio: pagano questi diritti stabilimenti, fabbriche, laboratori connessi alla lavorazione dell'alcool, birra, surrogati del caffè, glucosio, maltosio e analoghe materie

zuccherine, zucchero. Ora, i grandi zuccherifici, e 278 aziende più o meno legate a questo prodotto o alla sua fabbricazione per altre imprese, pagano attualmente una tassa di 15.000 lire all'anno. Ed è la quota più alta tra quelle che vengono percepite.

Dico questo per mettere in evidenza che anche qualora si arrivasse a quintuplicare anziché quadruplicare soltanto, tali diritti, a me parrebbe cosa razionalmente accettabile. Dico questo in quanto mi riprometto di proporre, con opportuno emendamento, che i diritti vengano quintuplicati, in maniera da poter far fronte ad un ulteriore aumento di spesa conseguente ad un più sensibile aumento negli organici, quale oggi si richiede da parte dello stesso ministero. Nel testo del disegno di legge si propone, infatti, di quadruplicare tali diritti. Senonché, una più attenta analisi della questione farebbe sì che si renda necessario — ed io qui dico questo in sostituzione del Relatore — di quintuplicare l'importo dei diritti di cui trattasi. Perché? Perché era stato studiato un aumento di organici tale da poter sopprimere alle necessità così quali esse si venivano prospettando. Poi questi organici, in sede di formulazione del disegno di legge, vennero in un primo tempo ridimensionati così come si presentano nel testo in esame, ma, in un secondo tempo, si è ritenuto di dover tornare alla primitiva misura prospettata, quale, cioè, il Ministero delle finanze aveva studiato e proposto. In definitiva il testo in esame aumenterebbe l'organico, per esempio, della carriera direttiva dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, da 125 a 150; per la carriera esecutiva si avrebbe un aumento da 20 a 65, per la carriera ausiliaria da 50 a 60. Quindi con un modesto emendamento che proporrò, l'organico verrebbe ulteriormente aumentato in modo che i preventivati 275 posti del totale diventino, come già chiesto dal Ministero delle finanze, 335, con un incremento quindi di 60 posti. La stessa cosa avverrebbe per quanto concerne l'organico degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, il cui totale anziché di 1570 diventerebbe di 1786, posti, con ulteriore incremento quindi di 216 posti.

Conseguentemente occorre elevare nel contempo adeguatamente il maggior gettito, per far fronte alla maggiore spesa, moltiplicando anziché per quattro, per cinque volte i diritti di licenza, nel senso da me poc'anzi indicato.

In tal caso non solo si sarebbe in grado di poter ordinare, così come razionalmente si chiede che siano ordinati, gli uffici, ma anche di far fronte alla richiesta che pare al Mini-

stero ed anche alla Commissione, di poter accettare, della istituzione di laboratori nuovi che è possibile portare, oltre quelli indicati, anche a Firenze, e di istituire nuove sezioni di dogana.

Ritengo che le ragioni esposte siano sufficienti a convincere della utilità del provvedimento, ma voglio anche citare due cifre che siglano l'importanza del provvedimento: totale delle imposte di fabbricazione: gettito per l'esercizio finanziario 1950-51, lire 209 miliardi; gettito per l'esercizio finanziario 1958-1959, a parità di funzionari, lire 535 miliardi. Adesso abbiamo superato i 600 miliardi, ma è chiaro che notevole è quanto ancora sfugge, perché il personale non riesce a seguire tutti i movimenti e tutte le lavorazioni delle merci. Malgrado ciò le due cifre sono così eloquenti di per se stesse che vengono a dimostrare la bontà e l'urgenza del provvedimento.

Se gli onorevoli colleghi desiderano qualche chiarimento, sono a loro disposizione. Dichiaro aperta la discussione generale.

TERRAGNI. Ho potuto solo compiere una lettura affrettata del provvedimento, ma desidero conoscere se nella spesa prevista sono comprese anche le sedi degli uffici o se essa riguarda solo gli organici.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Comprende sia le une che gli altri.

TERRAGNI. Non vorrei che gli uffici dovessero avere come sede una tenda o che si affittasse qualche locale inadatto; si guardi all'avvenire e si ponga lo stemma dello Stato su di un ufficio adatto che sia dignitoso e razionale. Occorre fare le cose bene, così da farle una volta sola e con una ampiezza tale da prevedere le necessità che si creeranno per il futuro per almeno dieci anni. Spendiamo bene il nostro danaro!

PRESIDENTE. L'articolo 5 del provvedimento riguarda gli uffici.

TERRAGNI. Non vorrei che l'urgenza portasse a quelle soluzioni provvisorie che restano, poi, provvisorie per una o due generazioni. Parlo di situazioni verificatesi nella mia città!

PRESIDENTE. Dove, per fortuna, si è istituito un laboratorio chimico delle dogane.

TERRAGNI. Bisognerebbe vedere quale è l'ubicazione della importantissima dogana di Como, il cui magazzino, più che modesto, è sistemato con una struttura che 50 anni fa poteva essere idonea e buona, ma che, oggi, è ancora immutata e perciò quanto mai inadonea. Vorrei invitare l'amministrazione delle finanze e delle dogane a preparare un programma chiaro e completo. Vedo che la mia

città è onorata di questo importantissimo ufficio, che deve avere un'ampiezza che tenga conto anche delle esigenze future come è nel cuore di tutti, perché è attraverso i traffici che i popoli si possono conoscere.

ANGELINO PAOLO. Immagino che il Governo, più di ogni altro, fosse in grado di stabilire quali organici sarebbero stati necessari; ora l'onorevole Presidente chiede che essi vengano ulteriormente ampliati. Ne dovrei dedurre che il Ministro non ha esattamente calcolato le necessità.

A parte questa osservazione, vorrei chiedere all'onorevole rappresentante del Governo in quale data è stato presentato il provvedimento in esame perché, forse con molto ottimismo, il Ministro delle finanze ha pensato che esso potesse essere approvato entro il 1960. Debbo infatti far notare come agli articoli 8 e 9 (si tratta di una osservazione di carattere generale che va quindi discussa in sede di discussione generale e non di esame degli articoli) si parli di decorrenza di applicazione dei nuovi diritti, dal 1961, e di licenze rinnovate o rilasciate per il 1961, così che si verrebbe a creare una forma di retroattività della legge che non so se possa essere ammessa.

PRESIDENTE. È discutibile che si tratti di retroattività; comunque la Corte costituzionale ha ripetutamente ribadito il concetto che la retroattività è ammessa in materia tributaria. È un problema che è stato agitato anche per il disegno di legge concernente nuove norme per la pubblicità.

ANGELINO PAOLO. In quel caso vi è stata una sentenza della Corte costituzionale, ma ora si tratta di un aumento notevole, mentre per quanto si riferisce alla pubblicità si è detto, in Commissione che, per la parte retroattiva, l'imposta sarà dovuta nella stessa misura che era già stata applicata, mentre l'aumento decorre dalla data di approvazione del disegno di legge.

Sollevo questo problema perché non vorrei che domani sorgessero contestazioni per cui praticamente la legge restasse inoperante.

PRESIDENTE. Per un provvedimento approvato nel 1961 non esiste la retroattività. È previsto, all'articolo 9, che entro 30 giorni si deve pagare la differenza purché si riferisca al 1961.

ANGELINO PAOLO. Ho chiesto questo chiarimento perché non si venga a creare una carenza di fondi.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei soltanto aggiungere qualche ulteriore chiarimento dopo quanto è stato detto

dall'onorevole Presidente come Relatore e dall'onorevole Angelino.

L'urgenza del provvedimento è ovvia, perché c'è in atto un evidente squilibrio tra le accresciute esigenze di oggi e quelli che sono gli attuali organici, rimasti fermi, come è già stato sottolineato qui dall'onorevole Valsecchi, al 1940, per non dire a 40, 50 anni fa. Si tratta anche della istituzione di nuovi uffici, il che varrà ad eliminare l'attuale congestionamento nella attività di talune sedi. Se gli onorevoli colleghi membri di questa Commissione hanno presente, ad esempio, che sono tuttora giacenti circa 34 mila campioni da esaminare, si renderanno certamente conto di questa urgenza.

Le tabelle di cui al disegno di legge sono contenute nei limiti delle disponibilità previste all'articolo 7. Avendo però il Relatore, con la proposta di emendamenti, suggerito di elevare la prevista maggiorazione dei diritti di licenza per la fabbricazione di alcuni prodotti, sorge quindi la possibilità di incrementare adeguatamente gli organici.

ANGELINO PAOLO. Ma, il Ministero, io dico, non sapeva tutto questo? Invece di moltiplicare per quattro, moltiplicava per 5! Prima si doveva vedere quale era l'esigenza reale e poi si preventivava la spesa!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, abbiamo anche tenuto presenti le sezioni doganali da istituirsi. Abbiamo calcolato il personale minimo indispensabile che ci voleva. Il Ministero del tesoro fece presente la scarsità di fondi a disposizione e il provvedimento rimase lì. Ora, dopo ulteriori insistenze, il Ministro del tesoro, non potendo erogare nulla, prospettò al Ministro delle finanze di trovare esso stesso un'acconcia soluzione.

Allora il Ministero delle finanze propose questo aumento. Gli uffici di Ragioneria del Ministero del tesoro hanno rilevato che l'aumento era troppo forte, ed il personale fu aumentato come nella primitiva stesura. Senonché, esaminata la questione un po' a fondo, anche con il Ministero del tesoro, si è detto: perché fare le cose a nove decimi e non a dieci decimi?

In considerazione della esiguità delle somme richieste in materia di diritti di licenza stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia di imposte di fabbricazione sugli spiriti, sulla birra, sui surrogati del caffè, sullo zucchero, sul glucosio, sul maltosio e sulle analoghe materie zuccherine, vi sarebbe stata la possibilità di aumentare ancora ulteriormente tali diritti. E quindi si è moltiplicato per cinque anziché per quattro, riportando in auge la

richiesta originaria del Ministero delle finanze, che è quella che tien conto delle esigenze e di quello che si vuole fare per rendere i servizi veramente efficienti.

ANGELINO PAOLO. Debbo dire che concordo sul merito del provvedimento. L'unica questione che faccio presente è che si è seguita una strada non buona in considerazione che occorre prima tener conto della esigenze e poi si provvede in conseguenza. Ci sono tante vie, tanti modi per provvedere!

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. E questo, in ogni modo, un notevole passo per il miglioramento degli uffici. Il Governo concorda sulle proposte di emendamenti.

TERRAGNI. Sono anch'io d'accordo per moltiplicare cinque volte la misura dei diritti di licenza. Mi si permetta tuttavia di insistere sul mio punto di vista, che è questo: si spenda un quinto di più per gli uffici, per le apparecchiature, ma non si crei una specie di ufficio di collocamento! Cominciamo col costruire le sedi, gli edifici, e poi se chi ci sta dentro non basta ad occuparli chiameremo altri ad occuparli! Ma, questo è importante. Mi permetto quindi di proporre, onorevole Presidente, che la maggiore entrata che lei come Relatore opportunamente prevede, venga devoluta alla costruzione dei locali necessari e al perfezionamento dei macchinari che sono sempre, nel divenire, più tecnicamente rapidi nel dare le risultanze delle analisi. Se occorrerà altro personale, sarà la cosa più semplice e più facile poterlo sistemare quando la sede degli uffici sia già stata costruita.

Quindi, se lei permette, approvo la sua proposta, ma desidererei che l'organico, almeno per il momento, rimanesse quello che è!

PRESIDENTE. Onorevole collega, l'aumento dell'organico che vi vien fuori, con questo mio emendamento, è per sopperire alle necessità degli uffici che si propongono.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Penso comunque che, se l'onorevole collega è d'accordo, si possa ovviare alla questione prospettata con il ricorso ad un ordine del giorno, che accetterei senz'altro.

TERRAGNI. D'accordo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

«Le tabelle organiche della carriera direttiva, di concetto, esecutiva e del personale ausiliario del Ministero delle finanze — Ammi-

nistrazione delle dogane e delle imposte indirette; Laboratori chimici e Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione — di cui ai quadri D-10, C-28, F 2°-48-b, P. A. 68-b, annessi al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono sostituite dalle tabelle organiche contenute negli allegati n. 1 e n. 2 della presente legge».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

«Sono istituiti quattro nuovi Laboratori chimici compartimentali delle dogane e imposte indirette con sede a Catania, Como, Savona e Bari, in aggiunta a quelli istituiti ai sensi dell'articolo 1 del regolamento del personale dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, approvato con regio decreto 21 settembre 1896, n. 457, e regio decreto 27 ottobre 1937, n. 1922.

E data facoltà al Ministro delle finanze di determinare la competenza territoriale degli anzidetti Laboratori per l'esecuzione delle analisi chimiche e degli altri esperimenti richiesti dalle Dogane, dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dai Comandi della guardia di finanza».

Propongo un emendamento aggiuntivo, nel senso di dire, anziché: «Sono istituiti quattro nuovi Laboratori chimici compartimentali delle dogane e imposte indirette con sede a Catania, Como, Savona e Bari, ecc.», «Sono istituiti cinque nuovi Laboratori chimici compartimentali delle dogane e imposte indirette con sede a Catania, Como, Savona, Bari e Firenze, in aggiunta a quelli istituiti, ecc.».

Pongo pertanto in votazione il primo comma dell'articolo 2 modificato come da emendamento da me proposto.

(È approvato).

Pongo ora in votazione il secondo ed ultimo comma dell'articolo 2 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

L'articolo 2 rimane pertanto così formulato:

«Sono istituiti cinque nuovi Laboratori chimici compartimentali delle dogane e imposte indirette con sede a Catania, Como, Savona, Bari e Firenze, in aggiunta a quelli istituiti ai sensi dell'articolo 1 del regolamento del personale dei Laboratori chimici delle dogane e im-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1961

poste indirette, approvato con regio decreto 21 settembre 1896, n. 457, e regio decreto 27 ottobre 1937, n. 1922.

È data facoltà al Ministro delle finanze di determinare la competenza territoriale degli anzidetti Laboratori per l'esecuzione delle analisi chimiche e degli altri esperimenti richiesti dalle Dogane, dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dai Comandi della guardia di finanza ».

(È approvato).

Poiché agli articoli 3 e 4 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione:

ART. 3.

Nella prima attuazione della presente legge il 30 per cento dei posti disponibili nelle singole qualifiche della carriera esecutiva del personale di archivio dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette (di cui all'allegato n. 1, tabella B) è conferito agli impiegati appartenenti alle corrispondenti qualifiche delle carriere esecutive delle dogane e delle imposte di fabbricazione che già prestano servizio presso i predetti Laboratori, secondo una graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione in base ai titoli posseduti dagli interessati secondo l'ordine di preferenza appresso indicati:

- a) titolo di studio;
- b) anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza;
- c) anzianità del servizio prestato presso i Laboratori chimici.

Per ottenere l'inquadramento previsto nel precedente comma gli interessati dovranno produrre domanda, a pena di decadenza, entro 2 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Per l'inquadramento nel ruolo della carriera esecutiva del personale di archivio dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, si osserva il disposto dell'articolo 199, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(È approvato).

ART. 4.

La promozione a commesso tecnico capo nella carriera del personale ausiliario dei Laboratori chimici delle Dogane e imposte indirette è conferita a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, ai com-

messi tecnici che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto dieci anni di effettivo servizio nella carriera.

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo 5:

« L'organizzazione territoriale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, di cui al decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 349, ratificato con legge 24 febbraio 1953, n. 110, è modificata come segue:

« Il numero degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione viene elevato da 33 a 39. Essi hanno sede nei capoluoghi di provincia indicati nell'allegato n. 3 alla presente legge, con le circoscrizioni previste dallo stesso allegato ».

Il Magazzino centrale del materiale delle imposte di fabbricazione con l'annessa officina è equiparato, agli effetti amministrativi e contabili, ad un Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ».

Propongo un emendamento sostitutivo, nel senso di dire, al secondo comma, anziché: « Il numero degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione viene elevato da 33 a 39, ecc. »: « Il numero degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione viene elevato da 33 a 40, ecc. ».

Pongo in votazione l'articolo 5 per divisione.

Pongo in votazione il primo comma nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma nella formulazione di cui all'emendamento da me proposto.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo ed ultimo comma nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

L'articolo 5 rimane pertanto così formulato:

« L'organizzazione territoriale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, di cui al decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 349, ratificato con legge 24 febbraio 1953, n. 110, è modificata come segue:

« Il numero degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione viene elevato da 33 a 40. Essi hanno sede nei capoluoghi di provincia indicati nell'allegato n. 3; alla presente legge, con le circoscrizioni previste dallo stesso allegato ».

Il Magazzino centrale del materiale delle imposte di fabbricazione con l'annessa officina è equiparato, agli effetti amministrativi e contabili, ad un Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione».

(È approvato).

Poiché all'articolo 6 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò in votazione:

« In sede di prima applicazione della presente legge può essere riservato, in occasione del primo pubblico concorso per esami, non oltre il 30 per cento dei posti disponibili nella qualifica iniziale della carriera di concetto delle imposte di fabbricazione (vice procuratori) a favore di quegli impiegati della carriera esecutiva delle imposte di fabbricazione i quali, anche se sforniti del diploma di perito industriale previsto dal regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 962, sono ammessi a partecipare a detto concorso, purché in possesso del diploma di licenza di un Istituto medio di 2° grado o di titolo equipollente. Resta fermo quanto disposto in materia di riserva di posti e preferenze dall'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per i suddetti impiegati la partecipazione al concorso è subordinata al parere favorevole del Consiglio di amministrazione».

(È approvato).

Dò ora lettura dell'articolo 7:

« Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con il maggior gettito dell'entrata proveniente dall'aumento, nella misura di quattro volte, dei diritti di licenza stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia di imposte di fabbricazione sugli spiriti, sulla birra, sui surrogati del caffè, sullo zucchero, sul glucosio, sul maltosio e sulle analoghe materie zuccherine ».

Propongo di sostituire alle parole: « nella misura di quattro volte », le parole: « nella misura di cinque volte ».

Pongo in votazione l'emendamento proposto.

(È approvato).

L'articolo 7 rimane pertanto così formulato:

« Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con il maggior gettito dell'entrata proveniente dall'aumento, nella misura di cinque volte, dei diritti di licenza stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia di imposte di fabbricazione sugli spiriti, sulla birra, sui surrogati del caffè, sullo zucchero, sul glucosio, sul maltosio e sulle analoghe materie zuccherine ».

(È approvato).

Poiché agli articoli 8, 9, 10 e 11 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione:

ART. 8.

I nuovi diritti risultanti dall'aumento di cui all'articolo precedente si applicano a decorrere dall'anno 1961.

(È approvato).

ART. 9.

Per le licenze già rinnovate o rilasciate per l'anno 1961 con pagamento di relativi diritti nelle misure preesistenti, gli esercenti sono tenuti a pagare la differenza risultante dall'applicazione dell'articolo 7 entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 10.

L'esercente che omette o ritarda di effettuare entro i termini prescritti dal precedente articolo 9 il pagamento della differenza del diritto di licenza, è punito con la pena pecuniaria variabile da una a tre volte la somma dovuta.

(È approvato).

ART. 11.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno disposte le variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Passiamo all'esame delle tabelle allegate. Passiamo all'esame dell'allegato n. 1.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1961

Esso era così formulato:

ALLEGATO N. 1

AMMINISTRAZIONE DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE
PERSONALE DEI LABORATORI CHIMICI DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE

TABELLA A).

CARRIERA DEL PERSONALE DIRETTIVO.		
Coefficiente	QUALIFICA	Organico
670	Direttore dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette	1
670	Ispettori generali chimici	6
500	Chimici capi	25
402	Chimici superiori	36
325	Primi chimici	} 82 (a)
271	Chimici	
Totale		150

(a) Compresi 2 posti per la zecca e 2 posti per il Provveditorato generale dello Stato.

TABELLA B).

CARRIERA DEL PERSONALE ESECUTIVO.		
Coefficiente	PERSONALE TECNICO	Organico
325	Preparatori chimici superiori	2
271	Preparatori chimici capi	4
229	Primi preparatori chimici	6
202	Preparatori chimici	10
180	Preparatori chimici aggiunti	18
Totale		40

Coefficiente	PERSONALE DI ARCHIVIO	Organico
271	Archivisti capi	2
229	Primi archivisti	3
202	Archivisti	6
180	Applicati	} 14
157	Applicati aggiunti	
Totale		25

TABELLA C).

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO.		
Coefficiente	QUALIFICA	Organico
173	Commessi tecnici capi	10
159	Commessi tecnici	50
Totale		60

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1961

In conseguenza degli emendamenti apportati ai vari articoli del disegno di legge, esso risulta così modificato:

ALLEGATO N. 1.

**AMMINISTRAZIONE DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRECTE
PERSONALE DEI LABORATORI CHIMICI DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRECTE**

TABELLA A).

CARRIERA DEL PERSONALE DIRETTIVO.

Coefficiente	QUALIFICA	Organico
670	Direttore dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette	1
670	Ispettori generali chimici	7
500	Chimici capi	30
402	Chimici superiori	31
325	Primi chimici	} 96 (a)
271	Chimici	
Totale		165

(a) Compresi 2 posti per la zecca e 2 posti per il Provveditorato generale dello Stato.

TABELLA B).

CARRIERA DEL PERSONALE ESECUTIVO.

Coefficiente	PERSONALE TECNICO	Organico
325	Preparatori chimici superiori	4
271	Preparatori chimici capi	5
229	Primi preparatori chimici	8
202	Preparatori chimici	13
180	Preparatori chimici aggiunti	20
Totale		50

Coefficiente	PERSONALE DI ARCHIVIO	Organico
271	Archivisti capi	4
229	Primi Archivisti	5
202	Archivisti	8
180	Applicati	} 33
157	Applicati aggiunti	
Totale		50

TABELLA C).

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO.

Coefficiente	QUALIFICA	Organico
173	Commessi tecnici capi	20
159	Commessi tecnici	50
Totale		70

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1961

Pongo ora in votazione le tabelle di cui all'allegato n. 1, così modificate.

(Sono approvate).

Passiamo all'esame dell'allegato n. 2. Esso era così formulato:

ALLEGATO N. 2.

AMMINISTRAZIONE DELLE DÒGANÈ E IMPOSTE INDIRECTE
UFFICI TECNICI DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

TABELLA A).

CARRIERA DEL PERSONALE DIRETTIVO.

Coefficiente	QUALIFICA	Organico
670	Ispettori generali	4
500	Ingegneri capi e ispettori capi	34 (a)
402	Ingegneri superiori	37
325	Primi ingegneri	70
271	Ingegneri	
Totale		145

(a) Di cui due con funzione di Ispettore capo.

TABELLA B).

CARRIERA DEL PERSONALE DI CONCETTO.

Coefficiente	QUALIFICA	Organico
500	Procuratori capi	10
402	Procuratori principali	41
325	Primi procuratori	61
271	Procuratori	182
229	Procuratori aggiunti	216
202	Vice procuratori	
Totale		510

TABELLA C).

CARRIERA DEL PERSONALE ESECUTIVO.

Coefficiente	QUALIFICA	Organico
325	Ufficiali superiori	50
271	Ufficiali capi	137
229	Primi ufficiali	165
202	Ufficiali	195
180	Ufficiali aggiunti	258
Totale		805

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE* — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1961

TABELLA D).

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO.

Coefficiente	QUALIFICA	Organico
159	Uscieri capi	44
151	Uscieri	} 66
142	Inservienti	
Totale		110

TABELLA E).

OPERAI PERMANENTI DEL MAGAZZINO E DELLA OFFICINA CENTRALE MATERIALE
DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE (a).

DENOMINAZIONE.

Posti della categoria 1 ^a (operai specializzati)	20
Posti della categoria 3 ^a (operai comuni)	10
Totale	30

(a) Sono regolati dalle disposizioni generali in vigore per i salariati dello Stato.

In conseguenza degli emendamenti apportati ai vari articoli del disegno di legge, le tabelle risultano così modificate:

ALLEGATO N. 2.

AMMINISTRAZIONE DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE
UFFICI TECNICI DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

TABELLA A).

CARRIERA DEL PERSONALE DIRETTIVO.

Coefficiente	QUALIFICA	Organico
670	Ispettori generali	6
500	Ingegneri capi e ispettori capi	40 (a)
402	Ingegneri superiori	40
325	Primi ingegneri	} 78
271	Ingegneri	
Totale		164

(a) Di cui due con funzione di Ispettore capo.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1961

TABELLA B).

CARRIERA DEL PERSONALE DI CONCETTO

Coefficiente	QUALIFICA	Organico
500	Procuratori capi	11
402	Procuratori principali	49
325	Primi procuratori	72
271	Procuratori	220
229	Procuratori aggiunti	} 270
202	Vice procuratori	
Totale		622

TABELLA C).

CARRIERA DEL PERSONALE ESECUTIVO.

Coefficiente	QUALIFICA	Organico
325	Ufficiali superiori	58
271	Ufficiali capi	157
229	Primi ufficiali	175
202	Ufficiali	210
180	Ufficiali aggiunti	260
Totale		860

TABELLA D).

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO.

Coefficiente	QUALIFICA	Organico
159	Uscieri capi	52
151	Uscieri	} 88
142	Inservienti	
Totale		140

TABELLA E).

OPERAI PERMANENTI DEL MAGAZZINO E DELLA OFFICINA CENTRALE MATERIALE
DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE (a).

DENOMINAZIONE.

Posti della categoria 1 ^a (operai specializzati)	20
Posti della categoria 3 ^a (operai comuni)	10
Totale	30

(a) Sono regolati dalle disposizioni generali in vigore per i salariati dello Stato.

Pongo ora in votazione le tabelle di cui all'allegato n. 2, così modificate.
(Sono approvate).

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1961

Passiamo all'esame dell'allegato n. 3.
Esso era così formulato:

ALLEGATO N. 3.

**AMMINISTRAZIONE DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRECTE
CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEGLI U. T. I. F.**

Numero d'ordine	Sede degli Uffici	Provincie comprese nella giurisdizione dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione
1	Alessandria	Alessandria - Asti.
2	Ancona	Ancona - Pesaro - Macerata - Ascoli Piceno.
3	Bari	Bari - Foggia - Matera.
4	Benevento	Benevento - Avellino - Campobasso.
5	Bergamo	Bergamo - Sondrio.
6	Bologna	Bologna - Forlì.
7	Brescia	Brescia - Cremona.
8	Cagliari	Cagliari - Sassari - Nuoro.
9	Catania	Catania - Enna.
10	Catanzaro	Catanzaro - Cosenza.
11	Como	Como - Varese.
12	Ferrara	Ferrara - Ravenna.
13	Firenze	Firenze - Arezzo - Siena - Pistoia.
14	Genova	Genova - Savona - Imperia.
15	La Spezia	La Spezia - Massa Carrara - Lucca.
16	Lecce	Lecce - Brindisi - Taranto.
17	Livorno	Livorno - Grosseto - Pisa.
18	Messina	Messina - Reggio Calabria.
19	Milano	Milano - Pavia.
20	Napoli	Napoli - Caserta.
21	Novara	Novara.
22	Padova	Padova - Rovigo.
23	Palermo	Palermo - Caltanissetta.
24	Parma	Parma - Piacenza.
25	Pescara	Pescara - Chieti - L'Aquila - Teramo.
26	Reggio Emilia	Reggio Emilia - Modena.
27	Roma	Roma - Frosinone - Latina - Viterbo.
28	Salerno	Salerno - Potenza.
29	Siracusa	Siracusa - Ragusa.
30	Terni	Terni - Rieti - Perugia.
31	Torino	Torino - Aosta - Cuneo.
32	Trapani	Trapani - Agrigento.
33	Trento	Trento - Bolzano.
34	Treviso	Treviso - Belluno.
35	Trieste	Trieste.
36	Udine	Udine - Gorizia.
37	Venezia	Venezia.
38	Vercelli	Vercelli.
39	Verona	Verona - Vicenza - Mantova.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1961

In conseguenza degli emendamenti apportati al testo del disegno di legge, esso risulta così modificato:

ALLEGATO N. 3.

AMMINISTRAZIONE DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRECTE
CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEGLI U. T. I. F.

Numero d'ordine	Sede degli Uffici	Provincie comprese nella giurisdizione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione
1	Alessandria	Alessandria - Asti.
2	Ancona	Ancona - Pesaro - Macerata - Ascoli Piceno.
3	Bari	Bari - Foggia - Matera.
4	Benevento	Benevento - Avellino - Campobasso.
5	Bergamo	Bergamo - Sondrio.
6	Bologna	Bologna - Forlì.
7	Brescia	Brescia - Cremona.
8	Cagliari	Cagliari - Sassari - Nuoro
9	Catania	Catania - Enna.
10	Catanzaro	Catanzaro - Cosenza.
11	Como	Como - Varese.
12	Ferrara	Ferrara - Ravenna.
13	Firenze	Firenze - Arezzo - Siena - Pistoia.
14	Genova	Genova - Savona - Imperia.
15	La Spezia	La Spezia - Massa Carrara - Lucca.
16	Lecce	Lecce - Brindisi - Taranto.
17	Livorno	Livorno - Grosseto - Pisa.
18	Messina	Messina - Reggio Calabria.
19	Milano	Milano - Pavia.
20	Modena	Modena.
21	Napoli	Napoli - Caserta.
22	Novara	Novara.
23	Padova	Padova - Rovigo.
24	Palermo	Palermo - Caltanissetta.
25	Parma	Parma - Piacenza.
26	Pescara	Pescara - Chieti - L'Aquila - Teramo.
27	Reggio Emilia	Reggio Emilia.
28	Roma	Roma - Frosinone - Latina - Viterbo.
29	Salerno	Salerno - Potenza.
30	Siracusa	Siracusa - Ragusa.
31	Terni	Terni - Rieti - Perugia.
32	Torino	Torino - Aosta - Cuneo.
33	Trapani	Trapani - Agrigento.
34	Trento	Trento - Bolzano.
35	Treviso	Treviso - Belluno.
36	Trieste	Trieste.
37	Udine	Udine - Gorizia.
38	Venezia	Venezia.
39	Vercelli	Vercelli.
40	Verona	Verona - Vicenza - Mantova.

Onorevoli colleghi, sull'allegato n. 3 ho tuttavia qualche perplessità circa l'inserimento di Savona. Nel testo modificato, infatti, compare Modena, ma non Savona, come sede degli uffici. Bisogna appurare se Modena è già sede di dogana o meno.

GRILLI GIOVANNI. Un tempo lo era. Ora Modena è legata a Reggio Emilia, dove vi è la sede di dogana!

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Si tratta di verificare attentamente, in modo che ci sia corrispondenza tra gli articoli della proposta di legge e queste tabelle.

PRESIDENTE. Si tratta di controllare quali sono esattamente gli uffici. Si tratta quindi di coordinare eventualmente l'allegato n. 3. Possiamo trovarci comunque d'accordo che se la Commissione non ha nulla in con-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1961

trario chiedo di essere autorizzato all'eventuale coordinamento dell'allegato n. 3.

Se non vi sono quindi obiezioni, con questa riserva di procedere al necessario coordinamento, per quanto riguarda l'esatta modifica da apportare alla tabella, pongo in votazione l'allegato n. 3 del disegno di legge.

(È approvato).

Passiamo ora all'ordine del giorno presentato dal deputato Terragni. Ne do lettura:

« La VI Commissione Finanze e tesoro, nell'approvare il disegno di legge n. 2592, fa voti che la impostazione dei nuovi laboratori chimici doganali previsti dal disegno di legge n. 2592 venga prevista e sollecitamente attuata con un piano edilizio la cui sufficienza ed ampiezza razionale dei locali sia in rapporto non solo alle esigenze attuali ma anche alla prevedibile dinamica di aumento di lavoro in rapporto alla esperienza dell'ultimo decennio e venga attuata anche l'attrezzatura tecnico-scientifica, onde le analisi possano venire realizzate con la maggiore possibile rapidità ed esattezza ».

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo accetta l'ordine del giorno Terragni.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Modifica dell'articolo 100 del testo unico della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 » (2588):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	27
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Assegnazione di lire 49.300.218 per la sistemazione delle spese postali, telegrafiche e telefoniche e per l'acquisto di blocchetti di assegni postali, effettuate nell'interesse dei servizi del Ministero delle finanze negli esercizi anteriori al 1956-57 » (2589):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Adeguamento degli organici del personale dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette e degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, nonché istituzione di nuovi uffici » (2592):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Norme per la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari » (2644):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Angelino Paolo, Bigi, Calasso, Castellucci, Cengarle, Curti Aurelio, Landi, Marzotto, Monasterio, Napolitano Francesco, Passoni, Patrini, Preti, Radi, Raffaelli, Restivo, Rossi Paolo Mario, Russo Vincenzo, Salizzoni, Scarlato, Scarongella, Tantalò, Terragni, Trebbi, Turnaturi, Valsecchi, Zugno e Zurlini.

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI